

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1445

IN DATA 06-06-2011

Oggetto: Pellerei Ago Energia Societa' Agricola s.r.l. – 2^ richiesta, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003, ad eseguire delle varianti in corso d'opera nella realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili nel Comune di Cossato, autorizzato con D.D. n. 3592 del 30/10/07.

Impresa: : Pellerei Ago Energia Societa' Agricola s.r.l.

Stabilimento di Cossato (BI).

Sede Legale: Via Spolina, 83 - 13836 Cossato (BI).

Sede Operativa: Via Spolina, 83 - 13836 Cossato (BI).

Codice Impresa: 16190

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura, oggi, addì

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3592 del 30/10/07 è stata rilasciata l'autorizzazione per la costruzione e la gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili nel Comune di Cossato in capo alla Azienda Agricola F. Ili Pellerei s.s. con sede in via Spolina, 83 nel comune di Cossato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2528 del 13/08/2010 il provvedimento precedentemente richiamato è stato volturato alla Pellerei Energia Società Agricola S.r.l. con sede in via Spolina, 83 nel comune di Cossato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1430 del 25/5/2009 è stata autorizzata una modifica progettuale consistente nell'autorizzazione a realizzare una cabina per la distribuzione dell'energia elettrica nei pressi dell'impianto autorizzato in capo a Pellerei Energia Società Agricola s.r.l. richiamato in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3439 del 7/12/2009 la Determinazione Dirigenziale n. 3592 del 30.10.2007 è stata volturata alla Pellerei Ago Energia Società Agricola s.r.l. con sede in via Spolina, 83 nel comune di Cossato;

Visti:

- la domanda di autorizzazione ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e relativa documentazione tecnica presentate dalla società Pellerei Ago Energia Società Agricola s.r.l. in data 30/03/2011, ns. protocollo n. 16341 del 30/3/2011, per eseguire delle varianti in corso d'opera nella realizzazione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili nel Comune di Cossato già autorizzato con D.D. n. 3592 del 30/10/07;

- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 21 Aprile 2011 e del 19 Maggio 2011; fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

Preso atto:

- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali.
- delle richieste di integrazioni formalizzate al proponente a seguito della 1^ seduta della Conferenza dei Servizi con nota ns. prot. n. 21094 del 26/4/2011;
- delle integrazioni fornite dal proponente con nota pervenuta ns. prot. n. 24062 dell'11/05/2011.

Considerato che, la seduta della Conferenza dei Servizi del 19 Maggio 2011 ha concluso il procedimento istruttorio, attraverso la raccolta dei pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di analoga natura dei soggetti intervenuti. Le risultanze della conclusione del procedimento sono documentate nel verbale della seduta medesima.

Durante tale seduta sono stati raccolti i pareri finalizzati al rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 contenente i seguenti atti di assenso:

- permesso di costruire ai sensi del DPR 6/6/01 n. 380;
- nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D. Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Si opera qui di seguito, alla luce delle risultanze del Verbale della Conferenza dei Servizi della seduta conclusiva del 19 Maggio 2011 in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima.

Provincia di Biella: Parere favorevole con prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria; Autorizzazioni concesse:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D. Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Comune di Cossato: non presente. Trasmessa comunicazione scritta senza parere esplicito (Contiene la richiesta di alcuni approfondimenti ma non esprime parere). Autorizzazioni concesse:

- Permesso per Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95;

ENEL s.p.a.: non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi senza diritto di voto.

GSE s.p.a.: non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi senza diritto di voto.

Ufficio delle Dogane: non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

A.R.P.A. Piemonte Dip.to Biella: Parere favorevole con prescrizioni; Parere di supporto tecnico ai fini della concessione del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06.

A.S.L. BI di Biella: non presente; Autorizzazioni concesse: nessuna.

Regione Piemonte: non presente. - Autorizzazione concessa: nessuna.

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni: non presente. Autorizzazione concessa: nulla osta alla costruzione di elettrodotto ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco: non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie: non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte: non presente.

Autorizzazione concessa: nessuna.

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi del 19 Maggio 2011; considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

Prescrizioni Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie

1. gli interventi di scavo contemplati per la realizzazione delle opere in variante devono essere sottoposti a controllo continuativo da parte di archeologi specializzati con l'eventuale coinvolgimento di paleontologi nel caso di intercettazione di depositi di interesse paleontologico;
2. Si chiede inoltre la realizzazione di sondaggi esplorativi di dimensioni ed ubicazioni da concordarsi con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e da realizzarsi anteriormente all'avvio del cantiere, senza oneri per la Soprintendenza.

Prescrizioni Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

3. Le opere previste in Progetto dovranno essere eseguite in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati grafici e nella relazione tecnica illustrativa, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
 - a. deve essere realizzato a servizio di tutta l'attività un impianto di rilevazione incendi / allarme automatico rispondente alla regola d'arte;
 - b. la scala a servizio del blocco C deve essere protetta a tutti i piani; al Piano terra è possibile in alternativa rendere protetto l'androne fronte il locale trasformazione elettrica e quadri elettrici;
 - c. i locali trasformazione elettrica devono costituire compartimenti qualora raffreddati ad olio oppure nel caso di trasformatori in resina classe F0; in ogni caso devono essere opportunamente areati in conformità alle indicazioni del costruttore e della norma tecnica;
 - d. il locale caldaia deve essere anch'esso ventilato;
 - e. gli idranti posti nel blocco C devono essere posti esternamente alla scala interna;
 - f. deve essere prevista la gestione dell'emergenza in conformità al DM 10/3/1998;
 - g. i vetri di sicurezza posti in corrispondenza di strutture REI dovranno avere pari resistenza al fuoco;
 - h. del laghetto deve essere verificato il mantenimento della capacità minima richiesta dall'impianto a idranti, tenuto conto che risulta utilizzato anche dall'impianto di produzione calore.
 - i. Completate le opere in Progetto, il responsabile legale dell'attività dovrà presentare al Comando Provinciale Vigili del Fuoco istanza di sopralluogo per l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi. Tale richiesta dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Comando e dovrà essere corredata della documentazione stabilita dell'allegato II del DM 4/5/1998.
 - j. E' opportuno che l'interessato presenti, unitamente all'istanza di sopralluogo, anche la D.I.A. al fine dell'esercizio provvisorio dell'attività di cui all'art. 3 del D.P.R. 37/98.

Prescrizioni Comune di Cossato

4. La barriera verde a confine, oltre a rispettare le distanze minime di arretramento definite dal Codice Civile, dovrà essere conforme agli arretramenti prescritti per le aree agricole dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
5. La sagoma dei cumuli di cippato raffigurati in progetto dovrà essere considerata quale profilo limite da non superare nelle operazioni di stoccaggio a tutela delle proprietà confinanti.

Prescrizioni riguardanti le emissioni in atmosfera.

6. L'Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione, alla Provincia, al Comune di Cossato ed al Dipartimento dell'ARPA di Biella, dell'inizio delle prove di combustione propedeutiche all'avvio degli impianti, tali attività non potranno comunque protrarsi per più di 30 giorni. Successivamente a tale periodo l'Azienda dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune di Cossato ed al Dipartimento dell'ARPA la data di effettivo avvio della centrale.
7. Dalla data di avvio degli impianti l'Azienda disporrà di 130 giorni per la messa a regime della centrale di cogenerazione.
8. L'Azienda, prima della messa a regime degli impianti, dovrà provvedere a fornire, al Dipartimento dell'ARPA di Biella, le seguenti documentazioni:
 - un manuale di istruzione che espliciti le modalità di consultazione dei dati registrati in tempo reale dallo SME e degli eventuali ulteriori parametri di funzionamento messi a disposizione e pubblicati su apposita pagina web;
 - un manuale sintetico sulle operazioni di manutenzione necessarie a mantenere in efficienza la strumentazione di rilevazione;
 - una copia del contratto di manutenzione dell'impianto eventualmente stipulato con soggetti terzi.

Prescrizioni in materia di emissioni acustiche.

9. Entro 90 giorni dalla messa a regime dell'impianto dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico finalizzato a verificare la conformità delle emissioni sonore con i limiti di legge. Copia della relazione contenente gli esiti dei rilievi dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti.

Prescrizioni generali riguardanti gli scarichi:

10. lo scarico in acque superficiali può avvenire solo in presenza di acque perenni o di acqua corrente per almeno 240 giorni/anno;
11. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
12. le acque meteoriche devono essere raccolte separatamente dalle acque reflue domestiche ed industriali e convogliate in idoneo recettore e non devono confluire nel sistema raccolta e trattamento dei reflui;
13. deve essere notificata alla Provincia ed all'ARPA, anche ai fini di eventuale aggiornamento dell'autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, qualsiasi variazione in merito alla titolarità, alla modalità dello scarico ed alla tipologia delle acque reflue scaricate;
14. nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;

Prescrizioni di base per scarichi domestici in acque superficiali:

15. non devono essere immesse nelle condotte di raccolta e scarico acque reflue diverse da quelle domestiche suddette;
16. le fosse Imhoff devono essere correttamente dimensionate per il numero degli utenti secondo quanto stabilito dall'allegato n. 5 della deliberazione del comitato interministeriale del 4 febbraio 1977;
17. qualora le acque grigie dei lavandini, docce ecc. confluiscano direttamente nelle fosse Imhoff, queste ultime dovranno essere spurgate almeno una volta all'anno e il relativo dosaggio di enzimi in esse dovrà essere effettuato mensilmente; si prescrive l'utilizzo di prodotti ad alta biodegradabilità;
18. deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile idoneo pozzetto di campionamento dei reflui domestici chiarificati prima dello scarico in acque superficiali;
19. in attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all'allegato 1 della L.R.13/90. Qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato;

20. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per mezzo di ditte autorizzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
21. deve essere conservata la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento periodico dei fanghi tramite ditte specializzate;
22. in caso di presenza o di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 m dal punto di scarico, lo stesso vi dovrà essere convogliato e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia;

Prescrizioni per scarichi industriali:

23. non devono essere immesse nelle condotte di raccolta e scarico acque reflue diverse da quelle industriali derivanti dal processo produttivo dell'Azienda;
24. deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile idoneo pozzetto di campionamento dei reflui industriali depurati prima dello scarico in acque superficiali;
25. lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare in ogni condizione operativa i limiti per scarico in acque superficiali della tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; in aggiunta ai suddetti limiti, per il parametro temperatura per scarico in acque superficiali della tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nota 1, si ritiene necessario che, trattandosi di scarico in canale artificiale, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale non deve superare i 35 °C.
26. deve essere garantita la corretta gestione e smaltimento dei rifiuti liquidi derivanti dai cicli di bollitura/lavaggio ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
27. deve essere conservata la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento periodico dei fanghi tramite ditte specializzate;
28. devono essere effettuate le analisi di autocontrollo delle acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione almeno 2 volte/anno (1 volta ogni 6 mesi); le analisi di autocontrollo dovranno prevedere la ricerca almeno dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Azoto ammoniacale/nitroso/nitrico, Fosforo Totale, Cloruri, Solfati, Tensioattivi anionici/cationici/non ionici/totali, Colore in diluizione 1:20, Odore, Cromo totale, Cromo VI, Fe, Zn, Cu.

Rilevato che:

- a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della realizzazione di modifiche dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati;
- i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente dai presenti nel corso della seduta conclusiva del 19 Maggio 2011, ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90.

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il DPGR 1/R del 20 febbraio 2006;

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Visto il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219, in vigore dal 03/10/2010, il quale

dettaglia le modalità di svolgimento del procedimento unico ed i contenuti dell'istanza in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica.

Visto il D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

– DETERMINA –

- 1 Di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto relativo alla 2^a variante in corso d'opera nella realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili nel Comune di Cossato, autorizzato con D.D. n. 3592 del 30/10/07, presentato dalla società Pellerei Ago Energia Società Agricola s.r.l. in data 30/3/2011, ns. protocollo n. 16341 del 30/3/2011.
- 2 Di stabilire che il presente provvedimento costituisce modifica e rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 3592 del 30.10.2007 relativamente alle seguenti autorizzazioni:
 - permesso di costruire ai sensi del DPR 6/6/01 n. 380;
 - nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D. Lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/06.
- 4 Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
- 5 Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni; decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perderà efficacia.
- 6 Di stabilire che il presente provvedimento fa salve tutte le condizioni e le prescrizioni individuate dalla D.D. n. 3592 del 30.10.2007 e nelle successive modifiche ed integrazioni, allegati inclusi, non in contrasto con il presente atto.
- 7 Di stabilire che la realizzazione della 2^a variante all'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria ed inserita nell'allegato **B**, al presente atto.
- 8 Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 9 Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 152/06 sono rinnovati per la durata di quindici anni dalla emanazione del presente Provvedimento, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

- 10 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06 sono rinnovati per la durata di quattro anni dalla emanazione del presente Provvedimento, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato E, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 11 Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
- 12 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 13 Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato (nei termini contenuti negli elaborati progettuali approvati – cfr. all'00 lett h) ai sensi della normativa vigente, con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; fanno eccezione gli impianti approvati necessari alla connessione alla rete, in considerazione del loro inserimento nel perimetro della rete di proprietà di ENEL Distribuzione.
- 14 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere alla presentazione di idonee garanzie finanziarie in attuazione del punto 13.1 lett. J) della parte III dell'allegato al DM 10/9/2010, qualora applicabili al caso in esame, nei tempi ed i modi che verranno stabiliti con apposita disciplina.
- 15 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
- 16 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
- 17 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 18 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto, unitamente a copia vidimata degli elaborati progettuali allegati all'istanza, al richiedente e di disporre la trasmissione di copia contenente i medesimi allegati al Comune di Cossato ai fini dei controlli di competenza.
Di trasmettere copia del provvedimento finale e degli allegati, ad eccezione di quelli progettuali, all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL Biella, al Settore Regionale Beni Paesistici ed Ambientali, al Settore Regionale Usi Civici, al Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, all'Ufficio delle Dogane di Biella, al G.S.E. S.p.A., all'E.N.E.L. S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti Rete Elettrica, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità. Egizie, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

**Documentazione progettuale prodotta per
l'istruttoria della 2^a variante**

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

Prescrizioni Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie

1. gli interventi di scavo contemplati per la realizzazione delle opere in variante devono essere sottoposti a controllo continuativo da parte di archeologi specializzati con l'eventuale coinvolgimento di paleontologi nel caso di intercettazione di depositi di interesse paleontologico;
2. Si chiede inoltre la realizzazione di sondaggi esplorativi di dimensioni ed ubicazioni da concordarsi con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e da realizzarsi anteriormente all'avvio del cantiere, senza oneri per la Soprintendenza.

Prescrizioni Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

3. Le opere previste in Progetto dovranno essere eseguite in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati grafici e nella relazione tecnica illustrativa, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
 - a. deve essere realizzato a servizio di tutta l'attività un impianto di rilevazione incendi / allarme automatico rispondente alla regola d'arte;
 - b. la scala a servizio del blocco C deve essere protetta a tutti i piani; al Piano terra è possibile in alternativa rendere protetto l'androne fronte il locale trasformazione elettrica e quadri elettrici;
 - c. i locali trasformazione elettrica devono costituire compartimenti qualora raffreddati ad olio oppure nel caso di trasformatori in resina classe F0; in ogni caso devono essere opportunamente areati in conformità alle indicazioni del costruttore e della norma tecnica;
 - d. il locale caldaia deve essere anch'esso ventilato;
 - e. gli idranti posti nel blocco C devono essere posti esternamente alla scala interna;
 - f. deve essere prevista la gestione dell'emergenza in conformità al DM 10/3/1998;
 - g. i vetri di sicurezza posti in corrispondenza di strutture REI dovranno avere pari resistenza al fuoco;
 - h. del laghetto deve essere verificato il mantenimento della capacità minima richiesta dall'impianto a idranti, tenuto conto che risulta utilizzato anche dall'impianto di produzione calore.
 - i. Completate le opere in Progetto, il responsabile legale dell'attività dovrà presentare al Comando Provinciale Vigili del Fuoco istanza di sopralluogo per l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi. Tale richiesta dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Comando e dovrà essere corredata della documentazione stabilita dell'allegato II del DM 4/5/1998.
 - j. E' opportuno che l'interessato presenti, unitamente all'istanza di sopralluogo, anche la D.I.A. al fine dell'esercizio provvisorio dell'attività di cui all'art. 3 del D.P.R. 37/98.

Prescrizioni Comune di Cossato

4. La barriera verde a confine, oltre a rispettare le distanze minime di arretramento definite dal Codice Civile, dovrà essere conforme agli arretramenti prescritti per le aree agricole

- dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
5. La sagoma dei cumuli di cippato raffigurati in progetto dovrà essere considerata quale profilo limite da non superare nelle operazioni di stoccaggio a tutela delle proprietà confinanti.

Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera.

6. L'Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione, alla Provincia, al Comune di Cossato ed al Dipartimento dell'ARPA di Biella, dell'inizio delle prove di combustione propedeutiche all'avvio degli impianti, tali attività non potranno comunque protrarsi per più di 30 giorni. Successivamente a tale periodo l'Azienda dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune di Cossato ed al Dipartimento dell'ARPA la data di effettivo avvio della centrale.
7. Dalla data di avvio degli impianti l'Azienda disporrà di 130 giorni per la messa a regime della centrale di cogenerazione.
8. L'Azienda, prima della messa a regime degli impianti, dovrà provvedere a fornire, al Dipartimento dell'ARPA di Biella, le seguenti documentazioni:
 - un manuale di istruzione che espliciti le modalità di consultazione dei dati registrati in tempo reale dallo SME e degli eventuali ulteriori parametri di funzionamento messi a disposizione e pubblicati su apposita pagina web;
 - un manuale sintetico sulle operazioni di manutenzione necessarie a mantenere in efficienza la strumentazione di rilevazione;
 - una copia del contratto di manutenzione dell'impianto eventualmente stipulato con soggetti terzi.

Prescrizioni in materia di emissioni acustiche.

9. Entro 90 giorni dalla messa a regime dell'impianto dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico finalizzato a verificare la conformità delle emissioni sonore con i limiti di legge. Copia della relazione contenente gli esiti dei rilievi dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti.

Prescrizioni generali riguardanti gli scarichi:

10. lo scarico in acque superficiali può avvenire solo in presenza di acque perenni o di acqua corrente per almeno 240 giorni/anno;
11. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
12. le acque meteoriche devono essere raccolte separatamente dalle acque reflue domestiche ed industriali e convogliate in idoneo recettore e non devono confluire nel sistema raccolta e trattamento dei reflui;
13. deve essere notificata alla Provincia ed all'ARPA, anche ai fini di eventuale aggiornamento dell'autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, qualsiasi variazione in merito alla titolarità, alla modalità dello scarico ed alla tipologia delle acque reflue scaricate;
14. nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;

Prescrizioni di base per scarichi domestici in acque superficiali:

15. non devono essere immesse nelle condotte di raccolta e scarico acque reflue diverse da quelle domestiche suddette;
16. le fosse Imhoff devono essere correttamente dimensionate per il numero degli utenti secondo quanto stabilito dall'allegato n. 5 della deliberazione del comitato interministeriale del 4 febbraio 1977;

17. qualora le acque grigie dei lavandini, docce ecc. confluiscono direttamente nelle fosse Imhoff, queste ultime dovranno essere spurgate almeno una volta all'anno e il relativo dosaggio di enzimi in esse dovrà essere effettuato mensilmente; si prescrive l'utilizzo di prodotti ad alta biodegradibilità;
18. deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile idoneo pozzetto di campionamento dei reflui domestici chiarificati prima dello scarico in acque superficiali;
19. in attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all'allegato 1 della L.R.13/90. Qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato;
20. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per mezzo di ditte autorizzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
21. deve essere conservata la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento periodico dei fanghi tramite ditte specializzate;
22. in caso di presenza o di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 m dal punto di scarico, lo stesso vi dovrà essere convogliato e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia;

Prescrizioni per scarichi industriali:

23. non devono essere immesse nelle condotte di raccolta e scarico acque reflue diverse da quelle industriali derivanti dal processo produttivo dell'Azienda;
24. deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile idoneo pozzetto di campionamento dei reflui industriali depurati prima dello scarico in acque superficiali;
25. lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare in ogni condizione operativa i limiti per scarico in acque superficiali della tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; in aggiunta ai suddetti limiti, per il parametro temperatura per scarico in acque superficiali della tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nota 1, si ritiene necessario che, trattandosi di scarico in canale artificiale, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale non deve superare i 35 °C.
26. deve essere garantita la corretta gestione e smaltimento dei rifiuti liquidi derivanti dai cicli di bollitura/lavaggio ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
27. deve essere conservata la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento periodico dei fanghi tramite ditte specializzate;
28. devono essere effettuate le analisi di autocontrollo delle acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione almeno 2 volte/anno (1 volta ogni 6 mesi); le analisi di autocontrollo dovranno prevedere la ricerca almeno dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Azoto ammoniacale/nitroso/nitrico, Fosforo Totale, Cloruri, Solfati, Tensioattivi anionici/cationici/non ionici/totali, Colore in diluizione 1:20, Odore, Cromo totale, Cromo VI, Fe, Zn, Cu.

Emissioni in atmosfera.

1. L'Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione, alla Provincia, al Comune di Cossato ed al Dipartimento dell'ARPA di Biella, dell'inizio delle prove di combustione propedeutiche all'avvio degli impianti, tali attività non potranno comunque protrarsi per più di 30 giorni. Successivamente a tale periodo l'Azienda dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune di Cossato ed al Dipartimento dell'ARPA la data di effettivo avvio della centrale.
2. Dalla data di avvio degli impianti l'Azienda disporrà di 130 giorni per la messa a regime della centrale di cogenerazione.
3. L'Azienda, prima della messa a regime degli impianti, dovrà provvedere a fornire, al Dipartimento dell'ARPA di Biella, le seguenti documentazioni:
 - un manuale di istruzione che espliciti le modalità di consultazione dei dati registrati in tempo reale dallo SME e degli eventuali ulteriori parametri di funzionamento messi a disposizione e pubblicati su apposita pagina web.
 - un manuale sintetico sulle operazioni di manutenzione necessarie a mantenere in efficienza la strumentazione di rilevazione.
 - Una copia del contratto di manutenzione dell'impianto se eventualmente stipulato con soggetti terzi.
4. L'approvvigionamento del combustibile da utilizzare nell'impianto, anche se acquisito da utenze commerciali, dovrà riguardare sempre ed esclusivamente legno vergine, che pertanto non deve aver subito alcun trattamento chimico o di impregnazione; come indicato al punto 1 della sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06.
5. L'Azienda dovrà prevedere, oltre al monitoraggio in continuo previsto per alcuni parametri di combustione della centrale, un controllo annuale dei seguenti contaminanti nelle emissioni in atmosfera:
 - Polveri totali,
 - Carbonio organico totale (COT),
 - Monossido di carbonio (CO),
 - Ossidi di azoto (espressi come NO₂),
 - Ossidi di zolfo (espressi come SO₂);inoltre per i primi due anni di esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica dovranno essere caratterizzati annualmente anche i seguenti microinquinanti:
 - Diossine;
 - Fenoli;
 - Idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
 - Metalli.
6. Le emissioni dell'impianto di produzione di energia elettrica in capo all'Azienda dovranno rispettare i seguenti limiti per le emissioni in atmosfera (riferiti ad un tenore di O₂ all'11% in condizioni normali):

Tipologia Inquinante	Limite in concentrazione	Valori Limite calcolati sulla media giornaliera
Polveri totali	10 mg/Nm ³	
Carbonio organico totale (COT)	30 mg/Nm ³	

Monossido di carbonio (CO)	250 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	400 mg/Nm ³	300 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³	

7. Per i primi due anni di esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica dovranno essere monitorati anche i seguenti microinquinanti, al fine di quantificarne l'effettiva presenza negli effluenti emessi in atmosfera, sarà in seguito valutato dagli organi di controllo se imponesse ulteriori monitoraggi ed eventuali limiti per tali inquinanti:

Tipologia Inquinante
Diossine*
Fenoli
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)*
Metalli* (espressi per esteso nel quadro riassuntivo delle emissioni)
<i>*) Inquinanti indicati nell'allegato 1 del D.Lgs. 11-5-2005 n. 133</i>

8. I dati dei monitoraggi in continuo dei parametri di combustione della centrale (CO, NO_x, O₂, temperatura e portata fumi) dovranno essere conservati, anche su supporto informatico, per almeno 5 anni e tenuti a disposizione delle autorità di controllo.
9. La presenza di anomalie di funzionamento deve essere oggetto della messa in opera di sistemi di preallarme ed allarme visivo ed acustico esterni, con trasferimento in remoto del segnale su strumento portatile: una relazione contenente la descrizione delle medesime dovrà essere trasmessa a Provincia di Biella, Comune di Cossato ed ARPA prima dell'avvio dell'impianto.
10. I valori limite di emissione fissati nel presente atto rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
11. Qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto, tale da non garantire il rispetto del limite di emissione fissato, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
12. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati.
13. L'impresa dovrà effettuare in concomitanza con l'avvio dell'impianto:
- due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione dei seguenti inquinanti: Polveri totali, Carbonio organico totale (COT), Monossido di carbonio (CO), Ossidi di azoto (espressi come NO₂), Ossidi di zolfo (espressi come SO₂).
 - Un rilevamento delle emissioni, non prima di tre mesi e non oltre i sei mesi dalla messa a regime dell'impianto, per la determinazione dei seguenti inquinanti:

Diossine, Fenoli, Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), Metalli (come dettagliati nello schema delle emissioni).

14. L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti di avvio impianto, indicati al punto precedente, nonché quelli periodici prescritti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
15. Per l'effettuazione dei campionamenti e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
16. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (tronchetti di prelievo dotati di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
17. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.
18. Ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione ¹		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	Centrale a cippato per la produzione di energia elettrica	30.700	24	continua	120	<i>Polveri totali</i>	10		28	1,6	Multiciclone + filtri elettrostatici
						COT	30				
						CO	250				
						CO – media giornaliera	150				
						NO ₂	400				
						NO ₂ – media giornaliera	300				
						SO ₂	200				
						Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd)*	***				
						Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl)*					
						Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)*					
						Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)*					
						Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)*					
						Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)*					
Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)*											

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)*	Limiti emissione ¹		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	Centrale a cippato per la produzione di energia elettrica	30.700	24	continua	120	Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)*	***		28	1	Multiciclone + filtri elettrostatici
						Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)*					
						Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)*					
						Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)*					
						Diossine	****				
						Fenoli					
						Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)					

¹ Limiti riferiti ad un tenore di O₂ dell'11% in condizioni normali

** valori medi giornalieri

*** Concentrazioni medie ottenute con periodo di campionamento di 1 ora

**** Concentrazioni medie ottenute con periodo di campionamento di 8 ore

SCARICHI

CORPO IDRICO RECETTORE:

Roggia Consorzio irriguo Garonna – Colombara.

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito è attribuita la seguente qualifica:

- acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 comma1 lett. g) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- acque reflue industriali derivanti dagli impianti tecnologici così come indicato negli elaborati progettuali ai sensi dell'art. 74 comma1 lett. h) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

PRESCRIZIONI:

Prescrizioni generali riguardanti gli scarichi:

1. lo scarico in acque superficiali può avvenire solo in presenza di acque perenni o di acqua corrente per almeno 240 giorni/anno;
2. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
3. le acque meteoriche devono essere raccolte separatamente dalle acque reflue domestiche ed industriali e convogliate in idoneo recettore e non devono confluire nel sistema raccolta e trattamento dei reflui;
4. deve essere notificata alla Provincia ed all'ARPA, anche ai fini di eventuale aggiornamento dell'autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, qualsiasi variazione in merito alla titolarità e modalità dello scarico e tipologia delle acque reflue scaricate;
5. nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;

Prescrizioni di base per scarichi domestici in acque superficiali:

6. non devono essere immesse nelle condotte di raccolta e scarico acque reflue diverse da quelle domestiche suddette;
7. le fosse Imhoff devono essere correttamente dimensionate per il numero degli utenti secondo quanto stabilito dall'allegato n. 5 della deliberazione del comitato interministeriale del 4 febbraio 1977;
8. qualora le acque grigie dei lavandini, docce etc. confluiscono direttamente nelle fosse Imhoff, queste ultime dovranno essere spurgate almeno una volta all'anno e il relativo dosaggio di enzimi in esse dovrà essere effettuato mensilmente; si prescrive l'utilizzo di prodotti ad alta biodegradabilità;
9. deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile idoneo pozzetto di campionamento dei reflui domestici chiarificati prima dello scarico in acque superficiali;
10. in attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all'allegato 1 della L.R.13/90. Qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato;
11. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per mezzo di ditte autorizzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
12. deve essere conservata la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento periodico dei fanghi tramite ditte specializzate;
13. in caso di presenza o di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 m dal punto di scarico, lo stesso vi dovrà essere convogliato e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia;

Prescrizioni per scarichi industriali:

14. non devono essere immesse nelle condotte di raccolta e scarico acque reflue diverse da quelle industriali derivanti dal processo produttivo dell'Azienda;
15. deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile idoneo pozzetto di campionamento dei reflui industriali depurati prima dello scarico in acque superficiali;
16. lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare in ogni condizione operativa i limiti per scarico in acque superficiali della tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; in aggiunta ai suddetti limiti, per il parametro temperatura per scarico in acque superficiali della tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nota 1, si ritiene necessario che, trattandosi di canale artificiale, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C.
17. deve essere garantita la corretta gestione e smaltimento dei reflui derivanti dai cicli di bollitura/lavaggio ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
18. deve essere conservata la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento periodico dei fanghi tramite ditte specializzate;
19. devono essere effettuate le analisi di autocontrollo delle acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione almeno 2 volte/anno (1 volta ogni 6 mesi); le analisi di autocontrollo dovranno prevedere la ricerca almeno dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Azoto ammoniacale/nitroso/nitrico, Fosforo Totale, Cloruri, Solfati, Tensioattivi anionici/cationici/non ionici/totali, Colore in diluizione 1:20, Odore, Cromo totale, Cromo VI, Fe, Zn, Cu.

Firmato in originale:
il dirigente/responsabile **SARACCO GIORGIO**

Pubblicato per 10 giorni sull'Albo Pretorio a partire dal 06-06-2011.